



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO RESIDENZIALE R.A.F. "L'AQUILONE"  
DI BASTIA MONDOVI' E DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PRESSO I  
CENTRI DIURNI DEL C.S.S.M.**

**PERIODO DAL 01.02.2026 – 31.01.2029**

**C.I.G. N. B9864FB94F**

**CUI 02536070044202300001**

**PROGETTO DEL SERVIZIO**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo PRESTAZIONALE**

**STAZIONE APPALTANTE:**

**Denominazione:** Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)

**Area di riferimento:** Servizio Integrazione Socio Sanitaria

**Responsabile Unico del Progetto:** Direttore del C.S.S.M. Dott. Valerio Giovanni Lantero

**Indirizzo:** Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)

**Stato:** Italia

**Codice fiscale/Partita IVA:** 02536070044

**Telefono:** 0174/676283

**Fax:** 0174/676296

**Sito web ufficiale:** [www.cssm-mondovi.it](http://www.cssm-mondovi.it)

**E-mail:** [cssm@cssm-mondovi.it](mailto:cssm@cssm-mondovi.it)

**Posta elettronica certificata:** [cssm.mondovi.cn@legalmail.it](mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it)

**Codice NUTS:** ITC16

## INDICE:

CAPO I – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO .....	5
ART. 3 AMBITO TERRITORIALE.....	5
ART. 4 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO .....	5
ART. 5 IMPORTO DEL SERVIZIO .....	6
CAPO II – GESTIONE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE R.A.F.....	10
ART. 6 LA STRUTTURA .....	10
ART. 7 DESTINATARI.....	10
ART. 8 FINALITA' DEL SERVIZIO.....	11
ART. 9 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	12
ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	14
ART. 11 PROGETTO INDIVIDUALE .....	15
ART. 12 PERSONALE.....	15
ART. 13 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA .....	17
ART. 14 DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO .....	17
ART. 15 SERVIZIO DI RISTORAZIONE.....	18
ART. 16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE PERTINENZIALI.....	18
ART. 17 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA .....	20
ART. 18 TRASPORTI ED ACCOMPAGNAMENTI.....	20
ART. 19 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.....	21
ART. 20 SOGGIORNO VACANZA PER GLI OSPITI .....	22
ART. 21 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	22
ART. 22 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO .....	23
CAPO III – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PRESSO I CENTRI DIURNI DEL C.S.S.M.....	24
ART. 23 LE STRUTTURE .....	24
ART. 24 DESTINATARI .....	24
ART. 25 FINALITA' DEL SERVIZIO.....	25
ART. 26 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	25
ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	26
ART. 28 PRESA IN CARICO/METODOLOGIA DI LAVORO .....	26
ART. 29 PROGETTO INDIVIDUALE .....	26
ART. 30 PERSONALE.....	28
ART. 31 REFERENTE PER I CENTRI DIURNI.....	28

ART. 32 DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO .....	29
ART. 33 SOGGIORNO VACANZA PER GLI UTENTI.....	30
ART. 34 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	30
ART. 35 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO .....	31
CAPO IV – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE .....	33
ART. 36 requisiti e figure professionali richieste .....	33
ART. 37 sostituzioni .....	34
ART. 38 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE .....	35
ART. 39 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUPERVISIONE.....	35
ART. 40 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI.....	35
ART. 41 TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, VOLONTARIATO.....	36
CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI .....	38
ART. 42 RAPPORTI TRA C.S.S.M. E APPALTATORE .....	38
ART. 43 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E REPORTISTICA .....	38
ART. 44 CARTA DEI SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE .....	40
ART. 45 GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI .....	40
CAPO VI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	41
ART. 46 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	41
ART. 47 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI .....	41
CAPO VII – NORME DI SICUREZZA.....	42
ART. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	42
ART. 49 NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	42
ART. 50 D.U.V.R.I. .....	42
CAPO VIII – CONTRATTO.....	44
ART. 51 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.....	44
ART. 52 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO .....	44
ART. 53 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO .....	44
ART. 54 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	44
ART. 55 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	45
ART. 56 VERIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLI .....	45
ART. 57 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	46
ART. 58 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
ART. 59 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	46
ART. 60 RECESSO .....	47
ART. 61 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	47
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI .....	48

ART. 62 TRANSAZIONE E FORO COMPETENTE .....	48
ART. 63 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE .....	48
ART. 64 ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA.....	48
ART. 65 SPESE E TASSE.....	48
ART. 66 DISPOSIZIONI FINALI .....	48

## **CAPO I – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto la gestione della struttura residenziale socio sanitaria di ospitalità permanente "L'Aquilone" di Bastia Mondovì, che assicura assistenza tutelare, educativa, sanitaria-infermieristica-riabilitativa, integrata da prestazioni alberghiere; ospita adulti con gravi e plurimi deficit psico-fisici che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona e per i quali non è stata possibile la permanenza nel proprio contesto abitativo.
2. Costituiscono inoltre oggetto di affidamento i servizi assistenziali, educativi, riabilitativi e infermieristici (di seguito "servizi semiresidenziali") da svolgersi presso i Centri Diurni socio-terapeutici riabilitativi per persone con disabilità del C.S.S.M. "Sirio" di Villanova Mondovì e "Nucci Banfi" di Dogliani.

### **ART. 2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice").
2. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, il C.S.S.M. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### **ART. 3 AMBITO TERRITORIALE**

1. Il servizio è rivolto agli utenti residenti e/o domiciliati nei 28 Comuni che costituiscono il C.S.S.M.: Mondovì, Carrù, Bastia Mondovì, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de' Baldi, Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano, Bonvicino, Somano, Lequio Tanaro, San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì.
2. Su richiesta della Stazione Appaltante, il servizio potrà essere esteso ad utenti domiciliati in comuni diversi da quelli dall'attuale bacino territoriale consortile per i quali il C.S.S.M. ritenga di garantire le prestazioni.

### **ART. 4 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

1. Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data del 01.02.2026 ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.
2. È facoltà del C.S.S.M., qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.
3. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi

consistenti nella ripetizione di tutto o parte del servizio oggetto del presente affidamento, per una durata pari al massimo ad ulteriori 36 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a quello relativo al primo triennio di affidamento, oltre alle opzioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

4. Il C.S.S.M. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di procedere alla proroga contrattuale, alle medesime condizioni del contratto, per un periodo massimo di 12 mesi.
5. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere ulteriormente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
6. In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, l'appaltatore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta del Consorzio, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 5 IMPORTO DEL SERVIZIO**

1. L'importo assunto a base di gara, sotto riportato, è stato calcolato sulla base del D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo.  
L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. sopra indicato o, in alternativa, dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un diverso C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Bando di gara, allegando all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza.
2. Trattandosi di servizi tra loro interconnessi, al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e l'omogeneità del livello delle prestazioni erogate, non è prevista suddivisione in lotti.
3. L'importo a base di gara del contratto per il primo triennio di affidamento è così individuato:

N.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	PRINCIPALE (P) SECONDARIA (S)	IMPORTO
1	Gestione del presidio residenziale R.A.F. "L'Aquilone"	85311200-4	P	€ 3.193.500,00
2	Servizi semiresidenziali	85311200-4	P	€ 1.217.351,34
A) Importo a base di gara				€ 4.410.851,34
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 300,00
A) + B) Importo complessivo				€ 4.411.151,34

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.669.581,82, calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

4. L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

Valore annuo presunto dell'appalto per la gestione del presidio: € 1.064.500,00, suddivisi come segue:

- Personale socio-assistenziale: € 629.600,00;
- Personale sanitario: € 168.200,00;
- Personale servizi generali: € 63.700,00;
- Spese di gestione della struttura: € 203.000,00;

Le spese di gestione della struttura comprendono i costi per la formazione e supervisione del personale, per il materiale di consumo, i DPI, le spese di trasporto, i pasti veicolati, le utenze, la manutenzione ordinaria, i generi per l'igiene ambientale, il servizio lavanderia, la depurazione per rischio legionella, lo smaltimento dei rifiuti sanitari e le spese per il soggiorno vacanza di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

Valore annuo servizi semiresidenziali da svolgersi presso i Centri Diurni socio-terapeutici riabilitativi del C.S.S.M.: € 405.783,78 così calcolati:

- Personale socio-assistenziale:

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE ANNUO	COSTO ORARIO	IMPORTO ANNUO
Educatore Professionale referente	490	€ 26,40	€ 12.936,00
Educatore Professionale	6297	€ 26,40	€ 166.240,80
OSS	7170	€ 24,26	€ 173.944,20
Fisioterapista	921	€ 28,59	€ 26.331,39
Infermiere	921	€ 28,59	€ 26.331,39

5. Gli importi orari indicati nella tabella di cui al punto precedente sono comprensivi della quota per le spese di gestione.
6. Il C.S.S.M. si riserva la facoltà, fermo restando l'importo massimo presunto di aggiudicazione dell'appalto, di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali individuate nel presente articolo, in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio e nel rispetto della normativa regionale vigente ed emananda relativa ai parametri di personale nei presidi residenziali e semiresidenziali.
7. Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriori servizi semiresidenziali, finalizzati all'eventuale incremento delle frequenze degli utenti e/o necessari per far fronte a nuovi inserimenti.

Tali eventuali ulteriori prestazioni ammontano a complessivi € 139.797,00 annui, così calcolati:

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE ANNUO	COSTO ORARIO	IMPORTO ANNUO
Educatore Professionale	1764	€ 26,40	€ 46.569,60
OSS	1764	€ 24,26	€ 42.794,64
Fisioterapista	882	€ 28,59	€ 25.216,38
Infermiere	882	€ 28,59	€ 25.216,38

Analogamente a quanto indicato al punto 5 del presente articolo, anche per tali servizi opzionali il Consorzio si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio e nel rispetto della normativa relativa ai parametri di personale nei presidi residenziali e semiresidenziali.

8. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. Il valore globale stimato dell'appalto è pertanto pari a:

Importo complessivo per la gestione del presidio residenziale R.A.F.	€ 3.193.500,00
Importo complessivo servizi semiresidenziali	€ 1.217.351,34
<b>Importo complessivo a base di gara</b>	<b>€ 4.410.851,34</b>
D.U.V.R.I.	€ 300,00
Importo ulteriori servizi semiresidenziali opzionali	€ 419.391,00
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 966.048,47
Eventuale rinnovo contrattuale, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 4.410.851,34
Eventuali servizi semiresidenziali opzionali nel periodo di rinnovo contrattuale	€ 419.391,00
Eventuale aumento delle prestazioni nel periodo di rinnovo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 966.048,47
Eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 1.610.080,78
<b>Valore complessivo stimato dell'appalto</b>	<b>€ 13.202.962,40</b>

10. L'appalto è finanziato con fondi propri del C.S.S.M., derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni consorziati, dall'A.S.L. CN1, e con fondi di derivazione eurounitaria, statale e regionale. Durante la vigenza contrattuale, in base a specifici nuovi finanziamenti e/o risorse proprie resesi disponibili, potranno essere attivati progetti o altri servizi analoghi o similari a quelli oggetto del presente appalto e l'impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle nuove richieste.
11. Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.
12. I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal C.S.S.M. per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo complessivo a base d'asta.  
L'offerta formulata dall'appaltatore per i servizi oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso.  
Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione dei prezzi di cui ai commi seguenti del presente articolo.

13. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. L'indice utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.

Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

14. Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente articolo sono al netto di I.V.A., qualora dovuta.

## **CAPO II – GESTIONE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE R.A.F.**

### **ART. 6 LA STRUTTURA**

1. La struttura ha una capacità ricettiva di n. 20 posti, oltre n. 2 posti per ricoveri di sollievo o di pronta emergenza.

La R.A.F. è classificata di “tipo B” ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 230-23629 del 22.12.1997 “Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone con disabilità”; rientra nei L.E.A. socio sanitari di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 “Definizione dei Livelli di Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria”, recepito dalla Delibera della Giunta della Regione Piemonte con atto n. 51-11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 25.11.2001, allegato 1, punto C. Applicazione livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria” e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.”.

La struttura è autorizzata al funzionamento con provvedimenti dell’ASL n. 2150 del 22.10.1998 (autorizzazione del centro residenziale per n.20 posti letto) e successiva Deliberazione del Commissario ASL 16 Mondovì-Ceva n. 357 del 15.03.2003 (autorizzazione per n.2 posti letto di sollievo).

La struttura è accreditata, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-12129 del 14.09.2009, con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CN1 n. 703 del 29.12.2010, convenzionata con l’ASL CN1, con cui è stato stipulato apposito contratto per la definizione dei rapporti tra gli Enti per la gestione del presidio, che finanzia – per il tramite del Consorzio e nella misura del settanta per cento – il costo del servizio.

2. La struttura rientra tra i servizi pubblici essenziali e come tale il servizio non potrà essere sospeso, nemmeno in caso di sciopero e/o di calamità naturali.
3. L’immobile è articolato su due piani fuori terra, utilizzati quali spazi di vita degli ospiti (camere da letto, servizi igienici, sala da pranzo, cucina e dispensa, soggiorni ed ambienti per le attività) e un piano seminterrato, non utilizzabile dagli ospiti e di competenza comunale, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. n. 42/2019 con cui è stata disposta la restituzione al Comune di Bastia Mondovì di parte dei locali della struttura.

### **ART. 7 DESTINATARI**

1. La R.A.F. accoglie persone adulte, dai 18 ai 64 anni di età, in condizione di disabilità psico-fisica e sensoriale che, pur non richiedendo interventi sanitari continuativi, necessitano di assistenza e cura in ambiente protetto ed adeguato. A livello puramente indicativo, si rende noto che le patologie presenti sono ascrivibili a: encefalite, epilessia, ritardo mentale grave e/o profondo, sindrome di down, ipoacusia neurosensoriale e cecità monoculari, disturbi del funzionamento sociale, della condotta e della sfera emozionale, psicosi d’innesto, emiparesi neonatale, idrocefalia, demenza post traumatica.

Risultano compromesse le funzioni corporee: mentali, neuromuscoloscheletriche e altre funzioni, così come emergono evidenti limitazioni e restrizioni rispetto all’apprendimento, alla comunicazione, alla cura della propria persona, alla mobilità, alle interazioni e relazioni interpersonali, alla vita sociale e di comunità.

2. L’eterogeneità dei problemi degli ospiti richiede risposte diversificate che, sostanzialmente, possono ricondursi all’ambito di cura e assistenza per le persone con una disabilità motoria e

intellettiva prevalente, nonché al supporto e sostegno per coloro che, con minori difficoltà fisiche, hanno bisogno di accompagnamento sul piano relazionale, emotivo e comportamentale.

3. Gli utenti inseriti sono classificati secondo i livelli di complessità assistenziale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 51-11389 del 23.12.2003. L'attuale situazione dell'utenza, intesa come transitoria e non definitiva, si configura come di seguito riportato:
  - n. 13 posti (compresi i due posti di sollievo) - livello assistenziale base;
  - n. 4 posti - livello assistenziale medio;
  - n. 5 posti - livello assistenziale alto.Nel corso dell'esecuzione del contratto, il livello di complessità assistenziale potrà subire variazioni sulla base della rivalutazione degli utenti conseguente a evoluzione o involuzione del quadro clinico generale degli stessi.
4. L'individuazione e l'ammissione degli utenti è stabilita dalla competente Commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità), previa richiesta dei familiari/tutore o dei Servizi, in mancanza di care-giver di riferimento. È requisito fondamentale per l'accesso al servizio il riconoscimento dell'invalidità e dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.
5. Il C.S.S.M. comunicherà all'appaltatore le nuove ammissioni per le quali potrà rendersi necessaria una visita di conoscenza, presso il domicilio o presso la struttura ospitante, a cura del responsabile del presidio e del personale individuato, al fine di acquisire informazioni utili alla miglior organizzazione possibile dell'inserimento.
6. Le dimissioni dalla R.A.F. possono avvenire per rientro al domicilio o trasferimento in altra residenza a seguito di variazioni delle esigenze assistenziali e sanitarie, non presenti all'ingresso, che rendano necessaria la collocazione in ambiente ritenuto più idoneo a soddisfare i bisogni della persona.
7. La dimissione, così come la modifica dei progetti di inserimento, sono disposti dall'U.M.V.D., su proposta del C.S.S.M. e dei competenti Servizi di territorio.  
L'appaltatore dovrà accettare le decisioni in merito alle ammissioni e dimissioni degli ospiti e ad ogni variazione che riguardi il progetto di inserimento.

#### **ART. 8 FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Le attività svolte all'interno della R.A.F. pongono in primo piano la persona e perseguitano i seguenti obiettivi:
  - assicurare un livello elevato di assistenza, intesa nell'accezione più ampia che interessa tutti gli aspetti dell'individuo;
  - promuovere il raggiungimento di tutte le autonomie possibili ed il mantenimento di quelle già acquisite, nonché lo sviluppo delle abilità residue;
  - garantire un buon confort abitativo;
  - prevedere una reale integrazione con la rete dei servizi esistenti al fine di armonizzare ed ottimizzare gli interventi messi in atto nell'ambito della disabilità;
  - favorire e promuovere azioni di inclusione con le realtà presenti sul territorio per essere parte della comunità locale.
2. Nella struttura devono essere garantiti:
  - interventi personalizzati che favoriscono i legami affettivi e relazionali con la famiglia, dove esiste, e che promuovano le relazioni sociali esterne;
  - il diritto a disporre di spazi adeguati, ben curati, igienicamente sani per l'espletamento di tutte le funzioni correlate con le aree di vita;
  - il diritto a ricevere visite dai congiunti secondo modalità concordate tra l'appaltatore e il C.S.S.M.

## **ART. 9 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Nel rispetto dei parametri gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e tenuto conto delle peculiarità dell’utenza di cui al precedente articolo 7, devono essere garantite le prestazioni descritte nei paragrafi che seguono.

### **Prestazioni educative**

Comprendono tutte la azioni volte a mantenere, recuperare, sviluppare e incrementare le capacità cognitive, socio relazionali, espressive, ludico-ricreative degli ospiti attraverso interventi individualizzati e la partecipazione ad attività strutturate da realizzarsi all’interno e all’esterno del presidio.

All’educatore professionale operante nel presidio è richiesto di:

- definire, predisporre e realizzare, in collaborazione con le altre figure professionali, i progetti individualizzati dei singoli utenti, procedere alla loro verifica e aggiornare periodicamente la cartella educativa;
- coinvolgere le famiglie nella definizione del progetto individuale e nel percorso educativo;
- cogliere gli interessi e le esigenze degli ospiti agevolando il loro coinvolgimento;
- predisporre uno specifico progetto di realizzazione delle attività, da verificarsi con cadenza trimestrale;
- favorire la socializzazione e la vita di relazione degli ospiti e il coinvolgimento di tutte le risorse possibili, utili alla realizzazione del progetto individuale.

### **Prestazioni di assistenza alla persona**

Comprendono tutte le azioni volte all’assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle condizioni di autonomia e salute degli ospiti.

All’Operatore Socio Sanitario è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- predisporre e attuare, in collaborazione con le altre figure professionali, il piano Assistenziale Individualizzato inteso quale documento personalizzato per l’erogazione delle cure e dell’assistenza all’ospite;
- attuare interventi di igiene e cura della persona: igiene quotidiana, bagno assistito, cambio degli indumenti, vestizione...;
- effettuare interventi di mobilizzazione, quale alzata e rimessa a letto dell’ospite, la variazione delle posture, l’assistenza nella deambulazione anche con l’ausilio di ausili/strumenti specifici e tecniche adeguate;
- aiutare l’ospite nella distribuzione e somministrazione dei pasti, nell’assunzione di cibi e per la preparazione di colazioni e merende;
- collaborare all’organizzazione di momenti di animazione all’interno e all’esterno della struttura, coinvolgendo l’ospite nelle diverse attività, stimolandone la relazione;
- aiutare l’ospite nella corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche stabilite dal medico, rilevare la temperatura, effettuare manovre dirette alla prevenzione delle piaghe da decubito;
- collaborare con le figure sanitarie a cui segnalare qualsiasi anomalia osservata nelle condizioni dell’utente;
- attuare interventi di protezione alla persona (controllo e vigilanza).

### **Prestazioni infermieristiche**

Il servizio infermieristico, integrato con gli altri servizi della struttura, concorre al benessere della persona e al miglioramento della qualità di vita degli ospiti.

All’infermiere è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- controllare l’igiene degli ospiti affinché venga mantenuta ed eseguita nei modi corretti;

- supportare il personale assistenziale e fornire il proprio appoggio diretto a favore degli ospiti che richiedono uno specifico intervento sanitario-infermieristico;
- fornire indicazioni e consulenza al personale assistenziale ed educativo sui comportamenti da tenere nelle varie situazioni che implicano una pertinenza di carattere sanitario;
- svolgere prestazioni infermieristiche specifiche (es. espletamento prelievi, esecuzione di medicazioni e delle varie terapie intramuscolari, somministrazione delle terapie orali, rilevazione PAOS, aggiornamento delle schede terapie...) secondo le prescrizioni mediche;
- provvedere all'approvvigionamento dei farmaci/presidi/ausili;
- provvedere al ritiro dei referti/esami di laboratorio;
- provvedere alla corretta gestione dei farmaci ed in particolare svolgere funzione di controllo delle giacenze farmacologiche di cui detiene la responsabilità, gestire il rapporto con le farmacie (ospedaliera e del territorio), curare lo stoccaggio e la conservazione degli stessi ai sensi della vigente normativa;
- mantenere costantemente i contatti coi i medici curanti, medico del presidio, medici specialisti;
- raccordarsi con servizi sanitari coinvolti nei percorsi terapeutici degli ospiti, compresi gli uffici amministrativi per quanto attiene le procedure per l'effettuazione delle visite e l'ottenimento di presidi e ausili;
- contribuire, per gli aspetti di competenza, nella predisposizione, gestione e verifica dei progetti individuali.

### **Prestazioni riabilitative**

I trattamenti di riabilitazione funzionale sono finalizzati al mantenimento dell'autosufficienza residua evitando l'aggravamento di situazioni già compromesse e garantendo il recupero di abilità.

Al terapista della riabilitazione è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- operare in sintonia con i programmi e le finalità del servizio con riferimento alle attività di riabilitazione individuale e/o di gruppo;
- assicurare oltre al normale esercizio fisico riabilitativo e di ginnastica, tutte le soluzioni migliorative della vita delle persone con disabilità;
- provvedere al corretto uso di attrezzi/ausili presenti in struttura;
- programmare, gestire e verificare gli interventi di riabilitazione coordinando l'attività con i medici e gli specialisti che interagiscono, nonché con gli operatori della struttura, con altri presidi e servizi sanitari;
- contribuire, per gli aspetti di competenza, nella predisposizione, gestione e verifica dei progetti individuali.

### **Prestazioni mediche**

Deve essere assicurata la presenza sistematica in struttura del medico responsabile che sovraintende all'aspetto sanitario globale: assicura visite e controlli periodici agli utenti inseriti, prescrive visite e trattamenti specialistici, monitora e cura la tenuta della cartella sanitaria personale di ogni ospite.

In caso di necessità, o su richiesta dell'ospite o del familiare, l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di intervento da parte di personale con qualifica di barbiere, parrucchiere, callista, podologo, limitatamente agli interventi non legati alla cura dell'igiene personale di competenza dell'OSS (esempio: rasatura della barba, lavaggio dei capelli, ecc...). Gli oneri di tali prestazioni aggiuntive saranno a carico dell'ospite.

L'appaltatore dovrà garantire, se richiesta e valutata necessaria dal C.S.S.M., l'assistenza agli ospiti in caso di ricoveri ospedalieri.

L'appaltatore può, in aggiunta alle sopra enunciate prestazioni socio sanitarie minime che devono essere garantite, prevedere la realizzazione di attività di animazione e di laboratorio a favore degli ospiti, intese come aspetti qualificanti e migliorativi che costituiranno criterio premiale in sede di valutazione del progetto.

L'appaltatore potrà altresì prevedere nell'ambito della stesura del progetto proposte operative di inclusione atte a coinvolgere il tessuto sociale del territorio e a favorire l'integrazione degli ospiti, definendone le azioni da porre in essere e le modalità di raccordo tra i soggetti coinvolti. Predette proposte saranno riconosciute in sede di valutazione della proposta progettuale.

#### **ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Nella struttura residenziale dovrà essere assicurata in ogni giorno dell'anno, comprese le festività di ogni tipo, la necessaria assistenza agli ospiti attraverso l'organizzazione, su sette giorni, di attività diversificate sulla base delle caratteristiche degli ospiti.
2. L'organizzazione del presidio deve garantire il complessivo standard gestionale che ha come riferimento il minutaggio giornaliero per ospite indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n.230-23629 del 22.12.1997 - R.A.F. tipo B - di seguito riportato:
  - Operatore Socio Sanitario 120 minuti;
  - Educatore Professionale 36 minuti;
  - Infermiere 24 minuti;
  - Terapista riabilitazione 12 minuti;
  - Medico 6 minuti.
3. In applicazione della succitata deliberazione regionale, dovrà essere assicurato il rapporto numerico fra operatori ed ospiti sulla base della classificazione degli utenti definita dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.).
4. La gestione dei 22 posti, comprensivi dei due posti di pronta emergenza e sollevo, prevede il minutaggio annuo sotto riportato, integrato dai minuti aggiuntivi previsti per le situazioni definite con livello di complessità medio/alto.

L'appaltatore dovrà garantire:

- Responsabile della struttura: 1.548 ore annue;
- Educatore Professionale: 5.310 ore annue;
- Operatore Socio Sanitario: 17.700 ore annue;
- Infermiere: 3.215 ore annue;
- Terapista della Riabilitazione: 1.610 ore annue;
- Medico: 805 ore annue.

I parametri di cui alla citata deliberazione regionale 230/97 potranno, nel corso dell'appalto, subire modifiche, rilevate sulla base delle caratteristiche dell'utenza inserita. L'appaltatore sarà obbligato, su comunicazione del C.S.S.M., ad adeguare ai suddetti parametri le risorse umane impiegate.

5. L'appaltatore potrà incrementare, nell'ambito della proposta tecnica, i parametri di personale di cui ai punti precedenti, senza ulteriori oneri a carico del C.S.S.M., al fine di qualificare l'offerta, che costituirà elemento premiale in sede di valutazione del progetto tecnico.
6. L'appaltatore si impegna ad adottare procedure e regolamenti approvati ed utilizzati dal C.S.S.M. e dall'A.S.L. CN1; si impegna, altresì, ad applicare qualsiasi modifica concordata tra C.S.S.M. e A.S.L. CN1 per quanto attiene le modalità di regolamentazione del servizio e per quant'altro si

- renda necessario al funzionamento dello stesso ed all'applicazione dei requisiti organizzativi e gestionali previsti dalla normativa in vigore.
7. È a carico dell'appaltatore l'eventuale adeguamento dell'organizzazione del personale a standard diversi imposti da normative sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 11 PROGETTO INDIVIDUALE**

1. Nella realizzazione delle attività a favore dell'utenza, risulta essenziale la predisposizione del progetto individualizzato inteso come strumento operativo che definisce gli interventi da attuare nella quotidianità, sulla base di quanto previsto dalla nuova normativa in tema di disabilità di cui al D. Lgs. 62/2024.
- L'appaltatore è tenuto a dotarsi di strumenti di conoscenza, osservazione e valutazione utili alla predisposizione del progetto individuale che deve essere redatto in forma scritta dall'équipe di operatori.
- Per ogni persona l'obiettivo da raggiungere deve tendere al mantenimento delle capacità acquisite, allo sviluppo delle abilità, al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. I progetti devono prevedere, qualora le condizioni lo consentano, la partecipazione e l'inserimento in contesti ricreativi socializzanti del territorio.
2. La famiglia è il principale interlocutore rispetto alla gestione del progetto individuale disposto a favore dell'utente e come tale deve essere sempre coinvolta nella predisposizione del progetto stesso, così come nelle verifiche previste finalizzate a valutare la congruità degli interventi attuati. I familiari possono accedere alla struttura per far visita ai propri congiunti ogni qualvolta lo ritengano necessario valutando con gli operatori gli orari più opportuni che non rechino intralcio o disfunzioni che possano ripercuotersi sugli ospiti.
- L'appaltatore dovrà indicare, in fase di redazione della proposta tecnica, le modalità e gli strumenti che intende adottare per rapportarsi con i familiari ed i caregiver che necessitano, quali beneficiari indiretti del servizio, di sollevo/supporto. Dette modalità/strumenti saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
3. Nel caso in cui si rilevino variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente, deve esserne data tempestiva comunicazione al Consorzio che, in accordo con l'ASL e attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la situazione ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza dell'utente nel presidio, entro i termini previsti dalla normativa regionale; al verificarsi dell'evento, si deve provvedere all'aggiornamento del progetto Individuale.

#### **ART. 12 PERSONALE**

1. Il personale educativo ed assistenziale dovrà essere adibito in modo esclusivo alle mansioni di propria pertinenza e dovrà possedere i requisiti professionali dettagliati all'art. 36 del presente Capitolato.
2. L'organizzazione del personale dovrà tener conto dell'attuale impostazione progettuale che prevede:
- ospiti distribuiti su due piani, tendenzialmente differenziati in base alle caratteristiche dell'utenza (al piano terreno ospiti più gravi sotto il profilo fisico-assistenziale, al piano primo ospiti con più evidenti difficoltà psichiche, emotivo-relazionali e comportamentali);
  - équipe di lavoro suddivisa sui due piani;
  - funzioni definite per le varie qualifiche professionali, ma interagenti tra loro;
  - coinvolgimento degli ospiti nelle attività quotidiane, ove possibile;

- attività integrate con il territorio, i centri diurni e con gli altri servizi esistenti.
3. Durante l'orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) dovranno essere presenti almeno 2 unità di personale **O.S.S.** (uno per piano). Andrà in ogni caso rispettato il minutaggio giornaliero per ospite indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n.230-23629 del 22.12.1997 o da successive disposizioni normative regionali o statali in materia.
  4. Gli **Educatori Professionali** dovranno essere presenti in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria dalle 8:30 alle 19:30, in base alle necessità degli ospiti.
  5. Il personale addetto all'**assistenza infermieristica** dovrà possedere la qualifica di infermiere professionale, iscritto all'albo; dovrà essere presente in struttura durante l'orario diurno ed essere reperibile nelle restanti ore.
  6. Il **personale addetto alla riabilitazione** dovrà possedere la qualifica di fisioterapista o altro titolo di professionista equipollente; dovrà essere presente in struttura durante l'orario diurno.
  7. Il **medico** individuato per la direzione dell'attività sanitaria, dovrà garantire la presenza in struttura settimanalmente e dovrà coordinarsi con i Servizi dell'A.S.L. predisponendo i necessari protocolli per l'assistenza sanitaria.
  8. Il **Responsabile di struttura** dovrà possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa; dovrà avere la qualifica di Educatore Professionale o di Assistente Sociale e comprovata e documentata esperienza di responsabilità e gestione di analogo servizio residenziale per persone con disabilità, rilevabile dal curriculum vitae che andrà allegato all'offerta tecnica. Tale figura dovrà essere presente in struttura a tempo pieno, in orario diurno e reperibile nelle restanti ore.
  9. Oltre ai requisiti previsti per le diverse figure professionali, tutto il personale adibito al servizio dovrà possedere i requisiti generali per il personale previsti all'art. 36 del presente capitolato.
  10. L'aggiudicatario, all'atto della comunicazione da parte del C.S.S.M., ed in ogni caso entro i 15 giorni precedenti l'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà trasmettere al C.S.S.M. l'elenco nominativo del personale assegnato ai servizi con relativo curriculum professionale e formativo, l'inquadramento in base al profilo professionale ed il monte ore assegnato ad ogni operatore. Ogni sostituzione o variazione dei nominativi del personale nel corso della gestione, dovrà essere sempre preventivamente comunicata al responsabile di riferimento del C.S.S.M. con i rispettivi curriculum e le qualifiche.
  11. L'appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto lo stesso personale inizialmente indicato, fatti salvi i casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso, al fine di garantire in modo continuativo il servizio richiesto, sostituendo tempestivamente gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
  12. L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale, sia dipendenti, sia soci, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni necessarie per la responsabilità civile e gli infortuni che dovessero verificarsi nei confronti dei soggetti assistiti, la tutela e l'assistenza del personale restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia, anche quelli in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto.
  13. Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il C.S.S.M. ed il personale dell'impresa appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto; pertanto il C.S.S.M. risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti. A tal fine l'appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti la completa estraneità del Consorzio dalla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a manlevare ed a mantenere indenne il Consorzio da pretese di carattere retributivo e/o contributivo dei propri dipendenti.

14. Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, l'appaltatore è tenuto a verificare il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:
- attitudine e motivazione al contatto e al sostegno di chi si trova in situazione di bisogno;
  - spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
  - spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
  - capacità di lavorare in équipe;
  - capacità di organizzare il lavoro.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti, ovvero di trascuratezza nei confronti dell'utenza, il C.S.S.M. conserva il diritto di chiedere all'appaltatore l'allontanamento del personale non idoneo, richiedendone la sostituzione. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere in merito nel termine di otto giorni dalla richiesta.

### **ART. 13 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

1. L'appaltatore deve designare un proprio Responsabile della struttura, completamente dedicato a tale attività, al quale è richiesto di:
  - essere presente in struttura a tempo pieno (38 ore settimanali);
  - gestire il personale, curare l'organizzazione secondo gli specifici mansionari, carichi di lavoro, turni e sostituzioni;
  - redigere, verificare e controllare il piano preventivo e consuntivo dei turni e delle presenze degli operatori programmando l'immediata sostituzione in caso di assenze di qualunque natura;
  - presidiare le presenze degli utenti compresa l'organizzazione dei solleivi, previa programmazione e coordinamento dei posti da parte del Consorzio;
  - monitorare e verificare la corretta realizzazione dei progetti individuali e provvedere a documentare e rendicontare le attività svolte a favore degli utenti;
  - garantire il raccordo con le famiglie degli ospiti e partecipare agli incontri previsti per la verifica del servizio;
  - vigilare sulla corretta redazione e conservazione dei documenti personali degli ospiti e di tutta la documentazione di servizio presente in struttura;
  - garantire la qualità dei servizi nel loro complesso e vigilare al fine della corretta erogazione;
  - garantire il raccordo con il C.S.S.M. per aggiornamento costante circa l'andamento del servizio, nonché per la rilevazione di eventuali disfunzioni e criticità organizzative e relative proposte di correttivi, attraverso incontri di confronto mensili con il referente individuato dal Consorzio;
  - promuovere ed attuare l'integrazione con i servizi socio sanitari/enti/agenzie del territorio.

### **ART. 14 DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO**

1. Dovranno essere conservati e aggiornati, con modalità idonee a garantire il segreto di ufficio e la tutela della riservatezza dei dati personali:
  - la cartella personale dell'utente contenente: le relazioni dei servizi socio-sanitari, il verbale dell'U.M.V.D., la documentazione medico-legale (verbale invalidità, riconoscimento stato handicap...), il documento di riconoscimento, la tessera sanitaria, tutta la documentazione clinica, l'eventuale certificazione del tutore, i progetti individuali e i verbali delle riunioni di verifica degli stessi;
  - il quaderno delle terapie individuali;
  - il registro delle presenze utenti;

- il diario giornaliero sul quale vengano riportati i fatti più significativi riguardanti la vita degli ospiti e della comunità nel suo complesso;
  - il prospetto settimanale e mensile, affisso in modo visibile, attestante gli orari degli operatori;
  - la programmazione settimanale delle attività;
  - i verbali delle riunioni;
  - il registro infortuni;
  - il registro delle visite dei o ai parenti.
2. L'appaltatore dovrà:
- redigere, aggiornare ed inviare annualmente al Consorzio i progetti individuali degli ospiti e verificarne l'andamento, anche attraverso incontri di verifica con gli operatori socio sanitari coinvolti e con le famiglie;
  - predisporre e presentare, a cadenza trimestrale, una relazione di programmazione del servizio e una relazione di verifica sulla realizzazione del progetto complessivo con report sull'attività, numero degli utenti coinvolti, valutazioni e proposte migliorative.

#### **ART. 15 SERVIZIO DI RISTORAZIONE**

1. L'appaltatore dovrà garantire il servizio di ristorazione mediante utilizzo di pasti veicolati, pertanto preparati in centri di cottura esterni alla struttura, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Alimenti e Sanità pubblica dell'ASL competente. Copia del menù vidimato dall'ASL dovrà essere esposta in zona ben visibile.
2. Dovrà essere garantita la qualità dei prodotti alimentari e l'equa quantità degli stessi in riferimento alla grammatura dei pasti suddivisi nell'arco della giornata, nonché la personalizzazione dei pasti per ciascun ospite (intolleranze alimentari, allergie, necessità di cibi semiliquidi e/o frullati...).
3. L'attività di conservazione, porzionamento e servizio dei pasti deve essere svolta nella piena e rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare, in particolare del sistema HACCP.
4. Il personale addetto al porzionamento e servizio dei pasti dovrà possedere le caratteristiche e competenze necessarie a tale mansione.
5. L'appaltatore dovrà indicare, in sede di proposta tecnica, le procedure per il porzionamento, il servizio dei pasti e per la conservazione dei generi alimentari dovrà rispettare altresì i criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva e le derrate alimentari, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020.

#### **ART. 16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE PERTINENZIALI**

1. L'appaltatore, nell'ambito della gestione complessiva del presidio residenziale, dovrà provvedere a garantire la pulizia, ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti, inclusi i locali cucina e dispensa, ivi comprese le aree pertinenziali.
2. La pulizia, sanificazione e disinfezione dovrà essere assicurata quotidianamente e risultare conforme agli standard di sicurezza e di igiene richiesti dalla normativa vigente, anche sopravvenuta nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Dovrà essere effettuata in orari tali da non disturbare la quiete degli ospiti o arrecare incomodo e disagi agli operatori addetti alle altre attività connesse al funzionamento della struttura, al fine di garantire la maggior efficacia del servizio.

3. L'appaltatore sarà responsabile dell'uso, immagazzinamento e deposito dei prodotti adoperati per la pulizia che dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
  4. Lo svolgimento delle prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti, deve tener conto almeno dello schema sotto riportato che riguarda la frequenza delle varie operazioni e la specificità delle stesse, finalizzate ad assicurare l'adeguata igiene ambientale:
    - due volte al giorno:
      - servizi igienici, atrii, ingressi, corridoi, scale, ascensore, sala da pranzo, cucina e dispensa;
    - una volta al giorno:
      - camere da letto, soggiorni, laboratori e locali adibiti alle attività, infermeria, lavanderia e spogliatoi del personale;
    - cadenza settimanale:
      - ufficio, balconi e terrazzi, spazi antistanti la struttura;
      - lavaggio a fondo con disinfezione dei pavimenti delle camere degli ospiti, di tutti i locali comuni e del magazzino;
    - cadenza quindicinale:
      - pulizia approfondita dei servizi igienici con lavaggio e disinfezione di sanitari, piastrelle, porte;
    - cadenza mensile:
      - pulizia approfondita di vetri, infissi e apparecchi illuminanti, sia delle camere degli ospiti, che di tutti i locali comuni, della cappa, piani di lavoro, mobili, rubinetti, vetri, porte, piastrelle del locale cucina e dispensa;
      - deragnatura di pareti e soffitti di tutti i locali;
    - al bisogno:
      - spalatura neve, derattizzazione, disinfezione e deblattizzazione, da eseguire nei locali di pertinenza interni e nelle aree esterne.
5. All'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla pulizia a fondo di tutti i locali dell'edificio, nonché alla lavatura di tutti i vetri, accessori, pareti, piastrelle e servizi igienici.
  6. Le attrezzature per le pulizie, i materiali monouso in dotazione al personale, i sacchetti per i rifiuti, i sacchetti per la biancheria, i detersivi, i disinfettanti ecc..., saranno forniti dall'appaltatore senza ulteriori costi aggiuntivi. I prodotti utilizzati dovranno essere preferibilmente classificati come non pericolosi per la salute e comunque non classificati come cancerogeni, mutageni, tossici, sensibilizzanti, nocivi. L'appaltatore dovrà indicare dettagliatamente i prodotti utilizzati che dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la sanificazione in ambito sanitario, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24 settembre 2021, e per i servizi di pulizia e fornitura di prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021.
  7. Nell'esecuzione degli interventi di pulizia, si dovranno utilizzare attrezzature e prodotti non inquinanti di provata validità e affidabilità, prevedere un conveniente ricambio delle acque di pulizia e adottare sistemi ad umido per la rimozione della polvere e sporcizia.
  8. L'appaltatore dovrà fornire l'elenco, la descrizione e le schede tecniche di sicurezza delle attrezzature, macchinari ed utensili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché l'elenco e le schede tecniche di sicurezza dei materiali di consumo ove risultino la composizione degli stessi e la loro conformità alle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 17 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA**

1. L'appaltatore deve provvedere all'espletamento del servizio di lavanderia, stireria e guardaroba che comprende:
  - il lavaggio routinario, con asciugatura e stiratura, della biancheria piana (a titolo esemplificativo: lenzuola, federe, coprimaterassi, traverse, copriletti, tovaglie, tovaglioli e asciugamani) e degli effetti personali degli ospiti e di quant'altro utilizzato all'interno del presidio;
  - rifacimento quotidiano dei letti degli ospiti e cambio della biancheria piana, almeno settimanalmente e ogni qualvolta si renda necessario;
  - cambio, almeno a giorni alterni, e lavaggio della biancheria da tavola e da cucina;
  - il lavaggio di coperte e cuscini, a cadenza almeno stagionale e ogni qualvolta si renda necessario;
  - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario degli ospiti;
  - tenuta del vestiario dell'ospite, compresa la cura dell'abbigliamento personale relativo al cambio di stagione;
  - interventi di accomodo della biancheria personale degli ospiti.
2. Gli interventi di lavanderia e le operazioni connesse, dovranno essere eseguite a regola d'arte utilizzando prodotti di prima qualità, a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008, rischio chimico e biologico) ed in materia di tutela ambientale. I prodotti utilizzati dovranno essere preferibilmente classificati come non pericolosi per la salute e comunque non classificati come cancerogeni, mutageni, tossici, sensibilizzanti, nocivi. L'appaltatore dovrà indicare dettagliatamente i prodotti utilizzati che costituiranno elemento premiante qualora conformi all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
3. Particolare cura dovrà essere attribuita al corretto trattamento dei capi personali degli ospiti, essendo sconsigliati metodi di lavaggio a carattere massivo ed industriale per l'elevato rischio di deterioramento degli indumenti, con conseguente obbligo di immediata sostituzione degli stessi con capi nuovi, di analoga qualità.
4. L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e alla sostituzione della biancheria piana (lenzuola, federe, coperte, coprimaterassi, asciugamani...), nonché alla sostituzione di cuscini e materassi. La biancheria sporca dovrà essere ritirata almeno con cadenza tri-settimanale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le operazioni di ritiro e consegna della biancheria e la corretta gestione di tali operazioni.
5. La struttura non dispone di locali adeguati allo svolgimento del servizio di lavanderia/stireria pertanto lo stesso andrà gestito all'esterno della struttura con le modalità che saranno individuate dall'appaltatore e specificate nel progetto di servizio.

## **ART. 18 TRASPORTI ED ACCOMPAGNAMENTI**

1. L'appaltatore deve fornirsi di adeguati mezzi di trasporto (almeno un pulmino 9 posti attrezzato ed un'autovettura) per effettuare gli accompagnamenti degli ospiti da e per la propria abitazione, per la partecipazione ad attività comuni, per l'accesso a servizi diurni, se previsti nel progetto individuale, nonché per l'accesso a strutture sanitarie per le quali non sia necessario il trasporto in ambulanza, e per ogni iniziativa che comporti la necessità di viaggi/spostamenti.

## **ART. 19 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**

1. Competono all'appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, funzionali all'adeguata esecuzione del servizio.  
Sono considerate quali opere di manutenzione a carico dell'appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - finiture esterne: riparazione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande, senza alterarne le caratteristiche quali sagome, colori, disegno e dimensioni, riparazione delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
  - finiture interne: riparazione avvolgibili, riparazione porte interne, sostituzione o riparazione serrature, sostituzione punti luce, riparazione elettrodomestici;
  - tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura, da effettuarsi almeno ogni tre anni (la scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Consorzio);
  - manutenzione degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento.
2. È fatto obbligo all'appaltatore di verificare periodicamente le condizioni dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e di ogni altro bene mobile afferente alla struttura, al fine di una tempestiva rilevazione delle situazioni che potrebbero cagionare danni a persone o a cose. Ove vengano rilevate situazioni potenzialmente foriere di pericolo/rischio, è fatto obbligo all'appaltatore di intervenire prontamente per fronteggiare il pericolo evidenziato, dandone preventiva o almeno contestuale comunicazione al Consorzio.
3. Ogni altra riparazione che si renderà necessaria per il ripristino della condizione esistente, dovrà essere eseguita correttamente e nei tempi ritenuti convenienti. È altresì a carico dell'appaltatore la sostituzione delle attrezzature e degli arredi che risultino non più riparabili. In tal caso dovrà esserne data comunicazione tempestiva al C.S.S.M.; le nuove attrezzature saranno inventariate al Consorzio stesso e automaticamente resteranno di sua proprietà alla scadenza del contratto.
4. L'appaltatore dovrà curare, utilizzando proprie attrezzature e materiale, la manutenzione dell'area verde di pertinenza, antistante la struttura.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di:
  - individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i. e darne comunicazione al Consorzio;
  - richiedere all'ente competente le visite/controlli periodici previsti per legge per gli impianti (manutenzione ascensore, impianti elettrici, etc....);
  - effettuare i controlli e la manutenzione dei dispositivi antincendio;
  - garantire la manutenzione ordinaria degli impianti termici, il controllo giornaliero degli stessi finalizzato ad assicurare una temperatura adeguata ai bisogni degli ospiti;
  - provvedere alla manutenzione e controllo dell'impianto anti-legionella, compreso il consumo dei prodotti chimici.
6. Nell'ambito delle spese riconosciute dall'ente appaltante per la manutenzione ordinaria, l'appaltatore è tenuto a provvedere, annualmente e senza oneri aggiuntivi, alla definizione di un piano di miglioramento degli arredi, al fine di garantire un confort abitativo e rendere accogliente l'ambiente di vita per gli ospiti. Il piano di migliorie proposto in sede di redazione del progetto, costituirà elemento di valutazione in relazione all'entità, alla qualità, compresa la conformità alla normativa CE, dell'offerta presentata.
7. È facoltà del Consorzio verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive e, in caso di inadempimento, disporne l'esecuzione mediante ordine di servizio. Il Consorzio si riserva parimenti, in caso di non osservanza degli ordini di servizio disposti, di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle predette opere, addebitando al soggetto appaltatore il relativo

onere mediante ritenzione sulle prime fatture da liquidare. Inoltre il soggetto appaltatore trasmetterà al Consorzio, con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'anno.

#### **ART. 20 SOGGIORNO VACANZA PER GLI OSPITI**

1. L'appaltatore dovrà inoltre garantire, con oneri a proprio carico, l'organizzazione di un soggiorno di vacanza all'anno, di almeno 8 giorni, in contesti non riservati esclusivamente a persone con disabilità.
2. L'appaltatore potrà, nell'ambito del progetto, proporre l'organizzazione di ulteriori iniziative socializzanti, esterne alla struttura, che favoriscano l'integrazione e il benessere degli ospiti e che saranno oggetto di valutazione premiale.

#### **ART. 21 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore i costi relativi a:
  - personale di assistenza, educativo, infermieristico, medico, riabilitativo, personale addetto a tutti i servizi generali, il responsabile del presidio, l'eventuale personale da impiegare per attività di animazione e supporto;
  - formazione, informazione, addestramento professionale e aggiornamento del personale, supervisione;
  - prestazioni assistenziali in occasione di ricovero ospedaliero degli ospiti, se richiesto;
  - trasporto con mezzi dell'appaltatore e accompagnamento degli utenti per le attività, l'accesso da e per la propria abitazione, per le visite domiciliari, le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e diagnostici presso i Presidi Sanitari, l'accesso ai centri diurni quando previsto nel progetto individuale;
  - materiale didattico e di consumo necessario per le attività, compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite;
  - attrezzature e materiale sanitario di base per l'infermeria, nonché gli ausili utili sia a migliorare la qualità di vita degli ospiti, non forniti individualmente dal SSN, sia ad agevolare il personale nelle operazioni di movimentazione dei carichi;
  - biancheria piana, tovagliato, materiale e attrezzature per la pulizia dei locali;
  - gestione del servizio di ristorazione mediante fornitura di pasti veicolati, e di stoviglie, pentolame, carrelli e quant'altro necessario alla somministrazione dei pasti;
  - strumenti di protezione degli operatori;
  - fornitura e installazione di complementi di arredo, di tendaggi interni e da sole, delle attrezzature e loro manutenzione/sostituzione in caso di imperizia o di negligenza nell'utilizzo da parte del personale del soggetto appaltatore;
  - pulizia sia ordinaria che straordinaria di tutti i locali, compresa l'area esterna;
  - raccolta differenziata dei rifiuti prodotti ed il loro smaltimento e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi secondo le modalità concordate con l'ASL;
  - interventi di manutenzione di tutti i locali interni del presidio, degli spazi esterni e dell'area verde circostante, compresa la sostituzione, a cadenza annuale, degli arredi di un locale dello stabile;
  - interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti, controllo e manutenzione dei dispositivi antincendio, manutenzione e controllo dell'impianto anti-legionella compreso il consumo dei prodotti chimici;
  - eventuale derattizzazione e disinfezione secondo necessità;

- utenze (luce, gas, telefono), imposte, tasse e canoni derivanti dall'assunzione del servizio (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: tassa rifiuti, canone TV, ecc...), fatto salvo diversi accordi integrativi nel corso dell'appalto;
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti;
- coperture assicurative relative agli operatori, agli utenti, ai terzi, ai beni, ai mezzi di trasporto, allo stabile compresa l'assicurazione per gli incendi;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione dei servizi;
- mantenimento dei requisiti necessari e dichiarati dall'ente titolare per autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

#### **ART. 22 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO**

1. Il C.S.S.M. è titolare dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento del presidio e, in quanto tale, si riserva lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, nonché di controllo e monitoraggio in merito all'organizzazione e alle modalità di realizzazione dello stesso.
2. Il Consorzio inoltre:
  - mantiene i rapporti con l'A.S.L. per quanto attiene le ammissioni, dimissioni degli ospiti, nonché le modifiche dei progetti individuali autorizzati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (di seguito U.M.V.D.);
  - gestisce i rapporti con le famiglie, mediante il proprio personale, rispetto ai progetti di inserimento e dimissione degli utenti, nonché alla determinazione e riscossione della quota di partecipazione al servizio;
  - mantiene la manutenzione straordinaria dello stabile, salvo quanto in precedenza stabilito dal presente capitolato; le modalità per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria verranno definite dal C.S.S.M. in accordo con il Comune di Bastia Mondovì, proprietario dell'edificio. In caso si renda necessaria la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'uso degli spazi e per l'adeguamento del presidio R.A.F., l'appaltatore dovrà, per quanto di sua competenza, porre in essere tutte le misure atte a favorire ed agevolare la realizzazione di tali interventi, autorizzando e tollerando l'esecuzione degli stessi, rinunciando, da subito, a qualsiasi pretesa e/o indennizzo.

## **CAPO III – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PRESSO I CENTRI DIURNI DEL C.S.S.M.**

### **ART. 23 LE STRUTTURE**

1. I Centri Diurni socio terapeutici riabilitativi per persone con disabilità (di seguito “Centri Diurni”) presso i quali andranno svolti i servizi semiresidenziali sono di seguito elencati:
  - Centro Diurno “Sirio” - Villanova Mondovì, Via Divisione Cuneense n. 1;
  - Centro Diurno “Nucci Banfi” - Dogliani, Borgata Castello, Piazza Belvedere n. 2.

### **ART. 24 DESTINATARI**

1. I Centri Diurni sono rivolti a persone ultraquattordicenni in condizione di disabilità psico-fisica e sensoriale.
2. Gli utenti inseriti sono classificati secondo i livelli di complessità assistenziale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 51-11389 del 23.12.2003. L’attuale situazione dell’utenza, intesa come transitoria e non definitiva, si configura come di seguito riportato:

**Centro Diurno “Sirio” di Villanova Mondovì** – tipologia B: autorizzato per 16 posti/die, n. 12 posti/die massimi attualmente occupati, così suddivisi:

- n. 6 posti - livello assistenziale base;
- n. 3 posti - livello assistenziale medio;
- n. 4 posti - livello assistenziale alto.

**Centro Diurno “Nucci Banfi” di Dogliani** – tipologia A: autorizzato per 10 posti/die, n. 10 posti/die massimi attualmente occupati, così suddivisi:

- n. 7 posti - livello assistenziale base;
- n. 2 posti - livello assistenziale medio;
- n. 3 posti - livello assistenziale alto.

3. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il livello di complessità assistenziale potrà subire delle variazioni sulla base della rivalutazione degli utenti conseguente a evoluzione o involuzione del quadro clinico generale degli stessi.
4. Anche il numero degli utenti inseriti potrà subire variazioni in base a nuovi inserimenti, dimissioni o modifica dei progetti individuali e conseguente incremento o diminuzione della frequenza degli ospiti già inseriti.
5. L’individuazione e l’ammissione degli utenti è stabilita dalla competente Commissione U.M.V.D., previa richiesta dei familiari/tutore o dei Servizi. È requisito fondamentale per l’accesso al servizio il riconoscimento dell’invalidità e dello stato di handicap ai sensi della L.104/1992.
6. Il C.S.S.M. comunicherà all’appaltatore le nuove ammissioni per le quali potrà rendersi necessaria una visita di conoscenza, presso il domicilio o presso la struttura ospitante, a cura del Referente del presidio per l’aggiudicatario e del personale individuato, al fine di acquisire informazioni utili alla miglior organizzazione possibile dell’inserimento.
8. Le dimissioni possono avvenire per trasferimento in altra residenza al di fuori del territorio del C.S.S.M. o per variazione del progetto individualizzato.
9. I nuovi inserimenti, le dimissioni, così come la modifica dei progetti di inserimento, sono disposti dall’U.M.V.D., su proposta del C.S.S.M. e dei competenti Servizi di territorio.  
L’appaltatore dovrà accettare le decisioni in merito alle ammissioni e dimissioni degli ospiti e ad ogni variazione che riguardi il progetto di inserimento.

## **ART. 25 FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Il Centri Diurni socio terapeutici riabilitativi del C.S.S.M. sono rivolti a persone con disabilità ultra quattordicenni con la possibilità di frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30.
2. La finalità che si pone il servizio è quella di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità che frequentano la struttura. In particolare gli operatori lavorano, con progetti personalizzati e condivisi, sull'autodeterminazione, lo sviluppo personale, il benessere fisico ed emozionale, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e i diritti. Partendo dai bisogni, dalle caratteristiche, dalle abilità e dagli interessi di ogni ospite vengono realizzati Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) all'interno dei quali sono stabiliti gli obiettivi, le loro relative modalità di raggiungimento e di verifica. Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi individuali sono i laboratori, le attività di gruppo e quelle individuali. All'interno del centro si svolgono attività cognitive, creative, didattiche e sensoriali.

## **ART. 26 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. I servizi semiresidenziali consistono nell'erogazione di prestazioni di natura socio – sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa inherente gli standard organizzativo – gestionali dei presidi per persone con disabilità, in particolare di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 230/1997.
2. Le prestazioni richieste sono di seguito elencate:
  - Servizio educativo, svolto dalla figura professionale dell'Educatore Professionale;
  - Servizio assistenziale, svolto dalla figura professionale dell'O.S.S.;
  - Servizio infermieristico, svolto dalla figura professionale dell'Infermiere;
  - Servizio riabilitativo, svolto dalla figura professionale del Fisioterapista.
3. Il servizio infermieristico ed il servizio riabilitativo andranno svolti anche presso il Centro Diurno "L'Alveare" di Mondovì.
4. I monte ore annui richiesti per ogni figura professionale, calcolati sulla base dell'utenza attualmente inserita nei presidi, sono dettagliati nella tabella seguente:

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE COMPLESSIVO ANNUO	DI CUI PRESSO C.D. "SIRIO"	DI CUI PRESSO C.D. "NUCCI BANFI"	DI CUI PRESSO C.D. "L'ALVEARE "
Educatore Professionale referente	490	245	245	-
Educatore Professionale	6.297	2.579	3.718	-
O.S.S.	7.170	4.514	2.656	-
Infermiere	921	274	230	417
Fisioterapista	921	274	230	417

5. I monte ore di cui al precedente punto 4 risultano tuttavia meramente indicativi e suscettibili di variazione sulla base di nuovi inserimenti, dimissioni, variazioni dei progetti individualizzati degli utenti e/o entrata in vigore di nuove normative inherenti i parametri di personale da garantire all'interno dei presidi semiresidenziali.
6. Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriori servizi semiresidenziali, finalizzati all'eventuale incremento delle frequenze degli utenti e/o necessari per far fronte a nuovi inserimenti, così come quantificati all'art. 5 del presente Capitolato.

## **ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere prestato per almeno 49 settimane all'anno, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 16.30, con posticipo della chiusura alle 17:30 per n. 1 giorno settimanale per effettuare la riunione settimanale dell'équipe.
2. Dovrà essere prevista, su progetti specifici, la possibilità di interventi educativi anche per gestire eventuali emergenze, in orari diversi da quelli sopra indicati, anche sul territorio o presso il domicilio degli utenti.
3. L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire la flessibilità oraria necessaria, con eventuale prolungamento nella fascia serale o nei giorni prefestivi o festivi, per consentire la partecipazione ad iniziative e attività sociali/culturali/riconosciute organizzate sul territorio. Tali attività andranno comunque preventivamente comunicate al Responsabile del Servizio Integrazione Socio Sanitaria e subordinate alla sua autorizzazione.

## **ART. 28 PRESA IN CARICO/METODOLOGIA DI LAVORO**

1. Per ogni utente del Centro Diurno è individuato un Assistente Sociale titolare del caso che funge da referente progettuale per la presa in carico.
2. L'attivazione dell'intervento è disposta a seguito di valutazione positiva della Commissione U.M.V.D.
3. Quando la Commissione U.M.V.D. approva un progetto di inserimento al Centro Diurno, stabilisce il numero di giorni di frequenza, gli obiettivi di massima e la scadenza.
4. Il Consorzio può chiedere all'aggiudicatario, anche su indicazione dell'U.M.V.D., di effettuare un periodo di "osservazione" finalizzato a fornire all'Ente elementi per valutare la necessità di un'effettiva presa in carico e ad una più puntuale personalizzazione del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.). In tal caso verranno definiti a priori i tempi necessari all'osservazione (indicativamente da 1 a 2 mesi) e le modalità di verifica in itinere.
5. Prima di un nuovo inserimento, si potranno concordare incontri tra operatori, utente, i suoi familiari o persone significative finalizzati alla raccolta di informazioni e alla conseguente definizione delle modalità e delle tempistiche dell'inserimento.
6. Il Referente dei Centri diurni per l'aggiudicatario, che andrà individuato tra gli operatori delle strutture come previsto all'art. 31 del presente capitolato, dovrà confrontarsi con gli Assistenti Sociali referenti dei casi e con il Responsabile del Servizio Integrazione Socio Sanitaria per garantire il raccordo, il coordinamento, il monitoraggio delle attività e le verifiche dei progetti educativi individualizzati.
7. Il Referente dei Centri Diurni individuato dall'aggiudicatario dovrà inoltre operare in sinergia con il referente del Centro Diurno "L'Alveare" di Mondovì, gestito dal C.S.S.M. attraverso proprio personale in ruolo, al fine di garantire l'adozione di linee comuni di intervento tra tutti e tre i presidi semiresidenziali dell'Ente.

## **ART. 29 PROGETTO INDIVIDUALE**

1. L'aggiudicatario dovrà predisporre, per ogni persona con disabilità in carico, un progetto educativo individualizzato (di seguito definito P.E.I.), da concordare con l'Assistente Sociale referente del caso e le indicazioni della Commissione U.M.V.D., tenute presenti le peculiari situazioni di ogni persona presa in carico.
2. La predisposizione del P.E.I. andrà fatta sulla base di quanto previsto in tema di "Progetto di vita" dalla nuova normativa in tema di disabilità di cui al D. Lgs. 62/2024.

3. Il PEI presuppone la centralità e il protagonismo della persona, come strumento per l'attivazione di percorsi differenziati finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale. Il PEI deve promuovere obiettivi di:

- acquisizione della maggior autonomia personale possibile e relativo mantenimento;
- aumento della capacità di relazione dell'individuo con gli altri e con l'ambiente per un ampliamento della "rete di relazione";
- facilitazione dell'integrazione della persona in tutti i contesti di vita significativi;
- sviluppo di abilità integranti come l'uso del denaro, del tempo, dei mezzi pubblici, dei servizi collettivi, la gestione domestica;
- sviluppo di abilità sociali, come ad es. usufruire autonomamente di servizi istituzionali e non, acquisire comportamenti secondo norme sociali adeguate ai contesti, mantenere relazioni interpersonali costruttive, controllare le emozioni;
- valorizzazione dell'autodeterminazione e della ridefinizione del ruolo all'interno della famiglia di origine;
- abilità di cura e igiene personale.

4. Il PEI dovrà essere redatto:

- per i nuovi inserimenti, entro due mesi dall'ingresso al Centro Diurno;
- per gli inserimenti precedenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La stesura del PEI avviene dopo una fase preliminare di osservazione, tenendo conto degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, dei giorni di frequenza al Centro Diurno, degli strumenti, dei tempi di intervento e delle verifiche. La scheda di PEI deve recare le firme degli operatori referenti del caso, degli operatori sociale e sanitario invianti, della persona con disabilità (laddove possibile), dei familiari o dell'amministratore di sostegno/tutore.

5. All'interno del P.E.I. devono essere definiti:

- modalità di osservazione;
- obiettivi da raggiungere;
- strategie di recupero ed aumento dell'autonomia;
- attività previste;
- tempo giornaliero e settimanale di intervento con dettaglio delle attività;
- operatori coinvolti;
- arco temporale di realizzazione;
- modalità e tempi di verifica.

6. Secondo quanto previsto dal Consorzio, la metodologia dell'intervento socio-educativo si orienta verso progetti educativi formulati di concerto con la persona con disabilità e/o i suoi familiari o amministratore/tutore. Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere prestata nell'organizzazione e gestione dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari, predefinendo le modalità di informazione e di rapporto, nonché le modalità di verifica.

7. Il P.E.I. deve prevedere che la persona con disabilità sia impegnata durante la giornata in specifiche attività assistenziali, educative, riabilitative e di inclusione nel territorio. Il P.E.I. è inteso come strumento per valutare l'idoneità del percorso realizzato, anche in caso di difficoltà e criticità che ne pregiudichino l'andamento; in caso di modifiche sostanziali del progetto, gli operatori che l'hanno condiviso, la persona ed i familiari coinvolti sono invitati a ridefinirlo, prevedendo quali variazioni introdurre negli obiettivi e nelle attività e quali strumenti di verifica a breve termine adottare.

8. Il progetto individuale dovrà essere verificato, aggiornato ed inviato al Consorzio con cadenza semestrale, nonché conservato presso la sede del Centro Diurno. Gli operatori del soggetto aggiudicatario sono tenuti ad effettuare riunioni di verifica almeno semestrali da tenersi con gli operatori dei servizi socio-sanitari referenti del caso.

## ART. 30 PERSONALE

1. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività previste dal presente capitolato l’impresa dovrà impiegare un numero di operatori adeguato a garantire la gestione dei Centri Diurni nel loro complesso.
2. Per lo svolgimento degli interventi è previsto l’impiego di differenti tipologie di operatori, in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dalla normativa vigente, come di seguito previsto e come dettagliato all’art. 36 del presente capitolato:
  - a) **Educatori Professionali;**
  - b) **Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);**
  - c) **Infermiere**, in possesso del titolo così come previsto dalla normativa vigente;
  - d) **Terapista della riabilitazione**, in possesso del titolo così come previsto dalla normativa vigente. Il numero e la tipologia di operatori deve tener conto dei criteri e dei minutaggi definiti dalla normativa vigente.
3. Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
  - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  - essere in possesso della patente di guida tipo B;
  - essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.
4. Le figure professionali agiscono in modo integrato e coordinato tra loro. Il soggetto aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico e in orari extra servizio, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento (comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro) e di supervisione, come indicato all’art. 39.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Referente dell’aggiudicatario per i Centri Diurni a incontri di coordinamento locali e l’aggiudicatario ha l’obbligo di garantirne la presenza.

## ART. 31 REFERENTE PER I CENTRI DIURNI

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il coordinamento con personale apposito, presente in loco, che deve rispondere dell’organizzazione dell’attività e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio.
2. Il coordinamento delle attività deve essere svolto da un Educatore Professionale individuato tra i componenti dell’equipe dei due centri diurni, con esperienza almeno triennale nel coordinamento e nell’organizzazione del lavoro di servizi per la disabilità identici o simili a quelli di cui al presente capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati negli ultimi 5 anni, desumibile dal curriculum vitae che andrà allegato al progetto tecnico.
3. L’orario settimanale del referente dovrà essere articolato su cinque giorni lavorativi per un monte ore settimanale di circa 10 ore complessive per entrambi i centri diurni.
4. Il Referente sarà interlocutore diretto del C.S.S.M. in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa ed organizzativa del servizio e dovrà fungere da tramite tra C.S.S.M.– personale in servizio – soggetto aggiudicatario.
5. La funzione del referente, oltre alle responsabilità definite dal soggetto aggiudicatario, sarà di:

- a) garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
  - b) organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
  - c) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento della gestione del Centro Diurno, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
  - d) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il referente individuato dal Consorzio, nonché, qualora richiesto, con altri operatori sociali e sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
  - e) operare sinergicamente con il C.S.S.M.;
  - f) convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei P.E.I.;
  - g) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
  - h) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
  - i) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo delle modalità operative delle diverse figure professionali operanti nei Centri Diurni, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
  - l) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
  - m) segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
  - n) garantire l'applicazione di protocolli di sicurezza e tutela della salute per gli operatori e gli utenti;
  - o) partecipare, nelle scadenze concordate, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con le Assistenti Sociali referenti dei casi e con il referente del Centro Diurno "L'Alveare" di Mondovì;
  - p) monitorarne le eventuali criticità e segnalarle tempestivamente al Consorzio;
  - r) garantire che per ogni utente sia predisposta idonea cartella contenente i principali dati anamnestici, personali e del nucleo familiare; la cartella conterrà copia del P.E.I., la registrazione di ogni intervento effettuato, le prestazioni erogate e i tempi previsti;
  - s) vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti assunto dal C.S.S.M.;
  - t) provvedere alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate nei Centri Diurni.
6. Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire, nell'ambito dell'orario di servizio, la reperibilità telefonica del referente, dotandolo di apparecchio telefonico cellulare e di una casella mail a suo uso esclusivo.

### **ART. 32 DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO**

1. Presso la sede del Centro Diurno dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata la documentazione relativa a ciascuna persona con disabilità inserita, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza:
  - la cartella utente contenente dati e documenti personali, documentazione anamnestica e sanitaria, il progetto educativo individuale (P.E.I.) indicante le fasi del piano di lavoro e le eventuali variazioni, dettagliato nelle specifiche attività ed interventi;
  - il registro della somministrazione dei medicinali con allegata l'autorizzazione della famiglia/tutore/amministratore di sostegno;
  - la programmazione annuale delle attività del Centro Diurno, con tutte le informazioni relative all'organizzazione del lavoro delle diverse figure professionali e la programmazione settimanale delle attività.

2. Tale documentazione potrà essere visionata dai referenti del Consorzio in qualsiasi momento.
3. Al termine dell'appalto tutta la documentazione dovrà essere conferita alla stazione appaltante.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere al Consorzio:
  - Piano di formazione del personale e programma delle attività di supervisione: entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  - Relazione trimestrale sull'andamento della gestione del Centro Diurno nel suo complesso che indichi i nuovi inserimenti e le dimissioni, attività annuali svolte, rendiconto tipologia della formazione/supervisione usufruita dagli operatori, modalità di coinvolgimento delle famiglie, lavoro di rete con indicazione delle realtà coinvolte;
  - Progetti educativi individuali (P.E.I.): per le nuove prese in carico entro 2 mesi dalla decorrenza; tutti i P.E.I. aggiornati di ciascun utente con cadenza semestrale;
  - Nominativi, curriculum, qualifiche del personale impegnato: prima dell'avvio dell'appalto e in caso di variazioni del personale;
  - Relazione aggiornata sul progetto in corso a favore della singola situazione: su richiesta del C.S.S.M.
5. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal Consorzio.

#### **ART. 33 SOGGIORNO VACANZA PER GLI UTENTI**

1. L'appaltatore dovrà inoltre garantire, con oneri a proprio carico, l'organizzazione di un soggiorno di vacanza all'anno per gli utenti dei due centri diurni, di almeno 4 giorni, in contesti non riservati esclusivamente a persone con disabilità.
2. Il C.S.S.M. si riserva la possibilità di richiedere l'inserimento nel soggiorno vacanza degli utenti del Centro Diurno "L'Alveare" e utenti esterni seguiti dai servizi sociali e sanitari. In tal caso gli oneri per gli ulteriori utenti inseriti saranno a carico del Consorzio.
3. L'appaltatore potrà, nell'ambito del progetto, proporre l'organizzazione di ulteriori iniziative socializzanti, esterne alla struttura, che favoriscano l'integrazione e il benessere degli ospiti e che saranno oggetto di valutazione premiale.

#### **ART. 34 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore, per lo svolgimento dell'attività dei Centri Diurni, dovrà:
  - a) mettere a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento degli interventi assistenziali ed educativi, operatori in possesso dei titoli richiesti (e della relativa esperienza documentata per il Referente) che abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato;
  - b) garantire il coordinamento del servizio, così come indicato all'art. 31;
  - c) garantire la tempestiva sostituzione del personale in caso di assenza con personale di pari qualifica;
  - d) garantire la formazione specifica per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e per la sorveglianza sanitaria, prevista dalla normativa vigente e che dovesse essere emanata nel periodo di gestione del presente appalto;
  - e) assicurare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi e la partecipazione ad eventuali iniziative di formazione promosse dal C.S.S.M.;
  - f) garantire la corretta attuazione delle riunioni settimanali, dell'équipe del Centro, dedicate all'attività di organizzazione e di verifica interna del Servizio;
  - g) garantire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria;

- h) fornire il referente di cellulare di servizio;
  - i) assicurare gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, o richiesti dal C.S.S.M.;
  - j) dotarsi, entro due anni dall'avvio del servizio, di adeguati mezzi di trasporto da utilizzarsi per le attività esterne dei presidi;
  - k) sostenere le spese delle polizze assicurative e ogni altra spesa indicata nel progetto presentato.
2. Nel monte orario complessivo del servizio non sono compresi i tempi di spostamento degli operatori per raggiungere la sede del Centro Diurno, né i tempi dedicati alle attività di formazione e supervisione che sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela della privacy.
4. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta riuscita del servizio, dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità amministrativa e dei danni cagionati dal suo personale a terzi anche attraverso l'utilizzo di beni di proprietà del C.S.S.M.
5. Le prestazioni sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, l'esecuzione del servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. Tale eventuale inadempienza legittimerà l'immediato incameramento del deposito cauzionale.
6. Il Consorzio non è tenuto al pagamento dei salari ai dipendenti del soggetto aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo non li avesse regolarmente retribuiti.
7. Non verranno autorizzate cessioni di crediti da parte del soggetto aggiudicatario, salvo che le stesse siano previste da norme di legge.

#### **ART. 35 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO**

1. Il C.S.S.M. è titolare dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei presidi e, in quanto tale, si riserva lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, nonché di controllo e monitoraggio in merito all'organizzazione e alle modalità di realizzazione dello stesso.
2. Il C.S.S.M., per lo svolgimento dell'attività dei Centri Diurni, mette a disposizione:
- a) le strutture dei Centri Diurni, comprendenti gli arredi, le attrezzature, gli impianti;
  - b) un pulmino attrezzato per trasporto disabili, 8 posti + 1, con sollevatore per carrozzine, che sarà messo a disposizione per i primi due anni dall'avvio del servizio, salvo eventi al momento imprevedibili a seguito dei quali tale mezzo non risulti più idoneo al trasporto;
  - c) i materiali per laboratori creativi ludici e sportivi, di cancelleria e tutti i generi necessari alle attività educative;
  - d) le spese per le utenze dei Centri Diurni;
  - e) la manutenzione ordinaria delle strutture che ospitano i Centri Diurni;
  - f) il materiale igienico di consumo sia per la pulizia, l'igiene e la sanificazione dei locali e arredi che per l'igiene personale di utenti e operatori (es. carta igienica, saponi, salviette asciugamani, ecc.);
  - g) il materiale sanitario di base previsto nei Kit di pronto soccorso;
  - h) materiale e dispositivi per la protezione individuale come indicato dai protocolli vigenti e ogni altro dispositivo eventualmente previsto da norme e indicazioni che dovessero essere emanate nel periodo di gestione del presente appalto;
  - i) strumenti informatici presso la sede dei Centri necessari all'espletamento del servizio.

3. I locali, come gli arredi, saranno a disposizione dell'aggiudicatario per l'uso consentito alle finalità del servizio. È prevista, all'entrata in servizio, una cognizione dei beni a fini di inventario con sottoscrizione del verbale di consegna. Il Consorzio affiderà all'aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, i beni mobili riportati nell'inventario.

## CAPO IV – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

### ART. 36 REQUISITI E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

1. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività previste dal presente capitolato, l’impresa dovrà impiegare un numero di operatori adeguato a garantire la gestione della R.A.F. e dei Centri Diurni nel loro complesso, in possesso dei titoli di studio e delle qualifiche di seguito dettagliate e previste agli articoli 12 e 30 del presente capitolato.
2. Il personale **O.S.S.** dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46–5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, ed in particolare in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte.
3. Gli **Educatori Professionali** dovranno essere in possesso del seguente titolo di studio:
  - a) Laurea triennale in Educatore professionale, appartenente alla classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione [Classe: L/SNT2 del DM 270/04 e SNT/02 del DM 509/99], abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale;  
*oppure*
  - b) Diploma Universitario di Educatore professionale di cui al D.M. 520/98, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;  
*oppure*
  - c) Diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., riconosciuti equipollenti/equiparati al Diploma Universitario di Educatore professionale, ai sensi del DM 22/06/2016 (secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 539 della Legge 145/2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 465 della legge di n. 160/2019) e delle vigenti disposizioni in materia;  
*oppure*
  - d) Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione [Classe: L19], con iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale”, istituito a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera p) del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019;  
*oppure*
  - e) Titoli dichiarati equivalenti ai titoli universitari abilitanti alla Professione Sanitaria di “Educatore professionale socio-sanitario” all’esito di apposito procedimento, secondo la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 13 marzo 2020, n. 11-1123 “Legge 26/02/1999, n. 42. D.P.C.M. 26/07/2011. Conferenza di servizi del Ministero della salute del 10 dicembre 2019. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario”;
4. Gli **Educatori Professionali** dovranno inoltre essere iscritti all’**albo professionale delle professionalità sanitarie – sezione degli Educatori socio-sanitari**, di cui all’articolo 1, comma 1 lett. p) del decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;  
*oppure,*

nell'ipotesi di cui alla lettera d) del punto precedente: l'iscrizione nell'“elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale”, istituito a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera p) del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019.

5. Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della patente di guida tipo B;
- essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.

#### **ART. 37 SOSTITUZIONI**

1. È cura dell'impresa aggiudicataria dare immediata comunicazione al C.S.S.M. dell'assenza del personale in servizio e garantirne la sostituzione con altro personale avente la stessa qualifica.
2. L'appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere.
3. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore agli utenti interessati, fatta salva una precedente conoscenza dell'utente da parte dell'operatore incaricato della sostituzione.
4. L'appaltatore dovrà assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti nonché il reintegro degli operatori cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti entro il limite massimo di tre giorni lavorativi.
5. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'appaltatore dovrà provvedere con personale aggiuntivo.
6. L'appaltatore garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente ai Responsabili del Consorzio opportunità e/o modalità della sostituzione.
7. Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso garantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.
8. L'appaltatore dovrà tener conto che i servizi dati in appalto rientrano tra i servizi pubblici essenziali e pertanto sono coperti da tutela privilegiata (cfr. Legge 146/90).
9. L'impresa deve provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di specifica segnalazione del C.S.S.M., comunicando tempestivamente le modalità della sostituzione.

### **ART. 38 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE**

1. Nell'espletamento del proprio lavoro tutto il personale dovrà:
  - esibire in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento, corredata di fotografia, con il nome e cognome, la qualifica e l'indicazione del soggetto appaltatore;
  - rapportarsi all'utente rispettando la sua sfera di riservatezza, la sua personalità, il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
  - comprendere le esigenze e le aspettative dei singoli, rispettare i loro bisogni;
  - informare tempestivamente gli operatori sociali e sanitari di riferimento, di eventuali situazioni di rischio che richiedono interventi di tutela per la persona assistita/seguita;
  - integrarsi e coordinarsi con i colleghi;
  - rispettare il segreto d'ufficio e il segreto professionale evitando di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti di cui venga a conoscenza: il personale è tenuto a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari coinvolti nel progetto individuale;
  - garantire il passaggio delle informazioni sulle condizioni degli utenti in caso di sostituzione e qualora si renda necessario, anche per "l'affiancamento in situazione";
  - provvedere alla puntuale e corretta compilazione della documentazione richiesta dal presente capitolato;
  - rispettare gli accordi assunti al momento della definizione dell'organizzazione in atto, sia rispetto ai piani di lavoro individuali che rispetto ai ruoli attesi per ogni specifica professionalità;
  - garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
  - attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - non abusare durante l'orario di servizio dell'uso di telefoni cellulari personali.
2. Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o dei loro familiari in cambio delle prestazioni effettuate.
3. Il personale deve, altresì, osservare il Codice di comportamento del Consorzio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27.01.2025 e pubblicato sul sito dell'Ente.

### **ART. 39 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUPERVISIONE**

1. L'appaltatore dovrà garantire la formazione permanente, l'aggiornamento, la supervisione, le riunioni periodiche del proprio personale, comprese quelle con i Servizi sociali e sanitari coinvolti nella gestione delle situazioni, con le risorse del territorio, salvaguardando il regolare funzionamento dei servizi in coerenza con la programmazione degli stessi.
2. L'appaltatore deve altresì garantire la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal Consorzio e/o dall'ASL per la formazione e l'aggiornamento professionale, con oneri a proprio carico.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio, previo accordo.

### **ART. 40 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Per l'intera durata dell'appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei

- lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.
2. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.
  3. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.
  4. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
  5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.
  6. Il soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà a tutti gli effetti di legge il rapporto di lavoro del personale operante nei servizi oggetto del presente appalto, solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
  7. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto, nonché di eventuale segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.
  8. Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
  9. Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale operante nei servizi oggetto del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.
  10. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione all'Ente appaltante dei libri paga e di ogni altra documentazione inherente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolo, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configuri illecito.

#### **ART. 41 TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, VOLONTARIATO**

1. L'appaltatore potrà inserire nei servizi volontari, anche del Servizio Civile Universale, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previa preventiva autorizzazione del C.S.S.M., che ne verificherà altresì il congruo utilizzo.

2. Potrà essere previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di studenti frequentanti i corsi di formazione organizzati da Enti Pubblici o Agenzie formative accreditate per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nei servizi.
3. Tutti i soggetti di cui al presente articolo opereranno sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore che dovrà garantirne le coperture assicurative e gli adempimenti sanitari.

## CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 42 RAPPORTI TRA C.S.S.M. E APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale in merito alle prestazioni erogate ed essere a disposizione del Consorzio per:
  - la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio;
  - la verifica dell'attività attraverso riunioni periodiche con i responsabili dei servizi del Consorzio e dell'ASL;
  - la comunicazione di tutte le informazioni inerenti gli utenti ed il servizio espletato.
2. Il C.S.S.M. provvederà a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto, anche in figura diversa dal RUP, cui saranno assegnati compiti di controllo circa l'andamento del servizio in linea con l'art. 114 del Codice.
3. Qualora da controllo ispettivo a cura dei competenti responsabili risultassero defezioni, verrà data formale comunicazione all'appaltatore affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate.

### ART. 43 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

1. I corrispettivi dovuti all'appaltatore da parte del Consorzio per la prestazione del servizio di cui al presente capitolato, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che dovrà essere formulata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al bando di gara.
2. **Presidio Residenziale R.A.F.:**
  - I corrispettivi dovuti all'appaltatore per la gestione del servizio RAF, sono riferiti ai 20 posti di residenzialità (i 2 posti di sollievo si intendono ricompresi nel canone annuo determinato e pertanto non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo) e si intendono onnicomprensivi.
  - Il corrispettivo annuo per la gestione del servizio RAF verrà liquidato in 12 rate mensili posticipate, tenendo conto delle effettive presenze degli ospiti.
  - È fatto espresso divieto all'appaltatore di porre a carico dell'utente spese di qualsiasi tipo connesse con le necessità personali (es: prodotti per igiene e la cura della persona...), comprese quelle di abbigliamento; pertanto, se l'abbigliamento e il materiale necessario al soddisfacimento delle necessità individuali non viene fornito dalla famiglia/tutore, dovrà provvedere a sue spese direttamente l'appaltatore.
3. **Servizi semiresidenziali:**
  - I corrispettivi dovuti all'appaltatore per i servizi assistenziali, educativi, riabilitativi e infermieristici presso i Centri Diurni saranno corrisposti mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate.
  - I pagamenti saranno effettuati a base mensile posticipata, dopo emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore e regolare ricevimento della stessa, nei termini che saranno definiti tra le Parti in sede di contratto.
4. Ogni fattura potrà essere pagata solo nel caso in cui il DURC – documento unico regolarità contributiva – non attesti irregolarità contributiva. In questo ultimo caso il termine di pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione del DURC.
5. Stante le caratteristiche del servizio e l'importo contrattuale, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla positiva verifica anche del DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale, di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997, come modificato dalla Legge 157/2019.

6. Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause indipendenti dalla sfera di controllo del Consorzio, non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
7. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'appaltatore dovrà produrre, obbligatoriamente e congiuntamente alla fattura:

**Presidio Residenziale R.A.F.:**

Mensilmente:

- la rilevazione quotidiana delle presenze degli ospiti, da effettuarsi sul programma di rendicontazione delle presenze utilizzato dal Consorzio, per il quale verranno fornite le credenziali di accesso, da ultimarsi tassativamente entro il quinto giorno del mese successivo, al fine di consentire al C.S.S.M. i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione della quota sanitaria e dell'elaborazione della contribuzione a carico degli utenti;

Annualmente, entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo:

- la rendicontazione delle spese sostenute per anno solare, dettagliate nelle seguenti voci:
  - personale socio-assistenziale ed educativo, compreso il responsabile di struttura ed eventuale personale di animazione
  - personale sanitario
  - personale addetto alla pulizia
  - personale addetto alla lavanderia e guardaroba
  - utenze e abbonamenti (luce, acqua, gas, riscaldamento, tassa rifiuti, canone RAI, etc...)
  - acquisti (generi alimentari, materiale e attrezzature per le attività, per gli ospiti e per la pulizia..)
  - manutenzioni, compresa la spesa inerente la sostituzione degli arredi di un locale individuato annualmente
  - assicurazioni (distinguendo quelle per il personale da quelle per l'immobile e per gli ospiti)
  - trasporto (personale impiegato, chilometraggio)
  - varie.

**Servizi semiresidenziali:**

Mensilmente:

- la rilevazione quotidiana delle presenze degli ospiti, da effettuarsi sul programma di rendicontazione delle presenze utilizzato dal Consorzio, per il quale verranno fornite le credenziali di accesso, da ultimarsi tassativamente entro il quinto giorno del mese successivo, al fine di consentire al C.S.S.M. i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione della quota sanitaria e dell'elaborazione della contribuzione a carico degli utenti;
- la rendicontazione oraria delle prestazioni erogate dettagliata con il monte ore reso da ciascun operatore, mediante la compilazione di time – sheet mensili e prospetto riepilogativo mensile quale allegato alla fattura;

9. Dal momento che il pagamento del corrispettivo avviene anche con fondi erogati da enti terzi, l'appaltatore riconosce che al Consorzio non sono addebitabili ritardi nel pagamento.
10. La contribuzione da parte dell'utente al costo del servizio è stabilita dal C.S.S.M. con propri atti ed è di sua esclusiva pertinenza.

11. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziate per particolari tipologie di utenza, potranno essere riconosciute sulla base di specifico progetto individuale autorizzato dalla competente U.M.V.D.

#### **ART. 44 CARTA DEI SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore, sulla base delle indicazioni contenute nel presente capitolato, nonché nel progetto presentato in sede di gara, dovrà procedere, entro sei mesi dall'avvio del servizio, alla predisposizione di un'apposita "Carta dei Servizi" recante le modalità di misurazione oggettiva della qualità delle prestazioni rese all'utenza, nonché le modalità di raccordo/comunicazione con le famiglie.
2. La Carta dei Servizi dovrà essere presentata al Consorzio per l'esame e l'approvazione.
3. A seguito dell'approvazione, la Carta dei Servizi diverrà vincolante per l'appaltatore, anche ai fini dei controlli e dell'applicazione delle penalità.

#### **ART. 45 GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI**

1. In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato, fatte salve le eccezioni e le specificità indicate in sede di offerta.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

## **CAPO VI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **ART. 46 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, all'esecutore del contratto è richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione verrà restituita all'Aggiudicatario, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

### **ART. 47 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI**

1. L'appaltatore è responsabile, in via esclusiva ed incondizionata, per tutte le conseguenze dannose che possano derivare, anche in via meramente occasionale, dall'esecuzione del contratto. A tal fine l'appaltatore è obbligato a prestare, con oneri a proprio carico, le seguenti coperture assicurative:
  - Assicurazione del proprio personale, occupato nell'espletamento del servizio;
  - Responsabilità civile in casi di infortuni e in caso di danni arrecati a terzi, a persone, animali e alle cose in genere, con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
    - Danni a cose: massimale € 5.000.000,00
    - Danni a persone: massimale € 5.000.000,00
  - Polizza R.C.O. con i seguenti limiti massimale di almeno € 3.000.000,00 e sottolimite di € 1.500.000,00 per ogni singolo prestatore d'opera;
  - Assicurazione incendio della struttura di Bastia per un valore non inferiore ad euro 1.100.000,00;
2. Tutte le sopraelencate coperture assicurative dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio e mantenute valide per l'intera la durata del contratto.
3. Il Consorzio è esonerato dalle responsabilità che si riferiscono alla gestione del servizio e da eventuali danni che gli operatori dell'appaltatore dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.
4. Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escusione della cauzione definitiva.

## **CAPO VII – NORME DI SICUREZZA**

### **ART. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., rimanendo unico ed esclusivo responsabile anche nei confronti dei soggetti terzi.
2. L'appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. L'appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato, informato e addestrato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
4. L'appaltatore solleva e mantiene espressamente indenne il Consorzio da qualsivoglia responsabilità in merito, di qualsiasi tipo, anche nei confronti dei terzi e/o degli stessi lavoratori.

### **ART. 49 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell'impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
4. Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolo dovranno essere conferiti dalla Ditta aggiudicataria e dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.
5. Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.
6. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

### **ART. 50 D.U.V.R.I.**

1. Come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, il Consorzio promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
2. Il DUVRI così come redatto dal Consorzio potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della Ditta, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della

Ditta, a seguito della valutazione del Consorzio e dovrà allegarsi al contratto.

3. È fatto obbligo comunque all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolo (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).
4. L'Aggiudicatario dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali/aree, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello del Consorzio.
5. L'Aggiudicatario dovrà informare il Consorzio dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.
6. L'Aggiudicatario attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dal Consorzio nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

## **CAPO VIII – CONTRATTO**

### **ART. 51 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

1. Il C.S.S.M., sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, si riserva la possibilità di ridurre, già in fase di aggiudicazione, il servizio di cui al presente appalto in base al costo finale del medesimo, determinato al momento dell'aggiudicazione.

### **ART. 52 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi oggetto del presente appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando per la partecipazione alla gara, nonché sottoscrivere, per accettazione, il presente capitolato speciale d'appalto.

### **ART. 53 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti, ivi compresi quelli consortili, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
  - delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operatori, alla gestione del personale, all'assunzione della manodopera e a tutte le norme inerenti il rapporto di lavoro dipendente;
  - di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
  - delle norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in particolare L.136/2010 e D.Lgs. 159/2011 nonché L. 190/2012.

### **ART. 54 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
2. Non costituiscono subappalto le eventuali prestazioni migliorative offerte dalla ditta partecipante in sede di offerta tecnica e le prestazioni di servizi e forniture strumentali all'oggetto principale dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo, servizi informatici, servizi amministrativi e fiscali di gestione del personale, servizi di formazione, ecc...
3. In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione l'articolo 120 del Codice.

## **ART. 55 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il RUP può autorizzare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti nel caso in cui il servizio debba essere immediatamente avviato. Tale autorizzazione avviene attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
2. Nei casi di cui al punto 1 precedente, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il RUP tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
3. I termini e le modalità per addivenire alla stipula del contratto sono disciplinati dall'art. 18 del Codice.
4. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il RUP e il Direttore dell'esecuzione individuati ai sensi degli artt. 15 e 114 del Codice.

## **ART. 56 VERIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Il C.S.S.M. verificherà l'attività dell'appaltatore attraverso:
  - riunioni periodiche tra il direttore dell'esecuzione del C.S.S.M. e il Responsabile di struttura della R.A.F. ed il Referente per i servizi semiresidenziali individuati dall'appaltatore, al fine di valutare il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
  - sopralluoghi volti a verificare la rispondenza dell'attività e dell'organizzazione rispetto ai contenuti del presente capitolato;
  - verifica del rispetto delle norme contrattuali quali le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste;
  - strumenti di valutazione da sottoporre alle famiglie, alle associazioni di categoria, e agli altri servizi coinvolti nel progetto (es.: questionari e foglio reclamo).
2. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà escusso dalla garanzia di esecuzione del contratto di cui all'art. 46.
3. Ai sensi dell'art. 126 del Codice, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. Tali penalità saranno applicate fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:
  - mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione dei Servizi - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore;

- mancato rispetto di quanto previsto nel PEI;
  - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza;
  - mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del soggetto aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale;
  - mancata partecipazione non giustificata del personale del soggetto aggiudicatario alle riunioni previste;
  - gravi e persistenti inadempienze nella gestione degli accompagnamenti degli utenti nei tragitti domicilio/servizi, quali ritardi ripetuti ed ingiustificati, non adeguata attenzione agli utenti sui mezzi, impossibilità di garantirne il regolare e corretto svolgimento.
6. Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l’Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le penali.
  7. Oltre a quanto sopra considerato le ipotesi e le modalità per addivenire alla risoluzione del contratto sono disciplinate dalla legge.

#### **ART. 57 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. restano a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A Tal fine l’Aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori e a trasmettere copia degli stessi al C.S.S.M.
2. Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3.

#### **ART. 58 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In conseguenza dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’operatore economico si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto del Consorzio (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. A seguito dell’affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell’articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nell’accordo sul trattamento dei dati personali.

#### **ART. 59 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell’art. 121 del Codice, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

## **ART. 60 RECESSO**

1. È facoltà del Consorzio procedere, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, al recesso unilaterale.
2. In caso di recesso si applica l'art. 123 del Codice.

## **ART. 61 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente responsabilità a carico dell'appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
  - dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei servizi per un periodo della durata di superiore a 3 giorni, senza bisogno di messa in mora;
  - per mancato adempimento del rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
  - per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Consorzio;
  - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - per cessione del contratto;
  - per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia ovvero alle previsioni di cui all'art. 122 del Codice.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per far fronte all'esecuzione del servizio per il rimanente periodo contrattuale.
4. Il C.S.S.M. si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto o di rimodularlo al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio a seguito di consistenti riduzioni di finanziamenti.
5. Il C.S.S.M. si riserva di applicare la risoluzione del contratto qualora operino altri casi previsti dalla legislazione.

## **CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI**

### **ART. 62 TRANSAZIONE E FORO COMPETENTE**

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per qualunque controversia nascente dal contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo sarà competente esclusivamente il Tribunale Ordinario del Foro della stazione appaltante.
3. In ogni caso le parti dovranno cercare di risolvere eventuali problematiche in uno spirito di reciproca collaborazione.

### **ART. 63 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o ove si verifichino le altre clausole previste dall'art. 124 del Codice sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. La procedura da applicare è stabilita dal medesimo art. 124.

### **ART. 64 ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA**

1. L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 35 del Codice.

### **ART. 65 SPESE E TASSE**

1. Tutte le spese, tasse e bolli inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

### **ART. 66 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato speciale si richiamano le norme di cui al D.Lgs. 36/2023, al Codice civile e tutto quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia.

### **IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

**Valerio Giovanni LANTERO**